

Zeitschrift: Treterre : semestrale di Terre di Pedemonte e Centovalli
Herausgeber: Associazione Amici delle Tre Terre
Band: - (2000)
Heft: 35

Artikel: Gli "ordini comunali" di Tegna del 1804 e 1857
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1065728>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Un esempio di amministrazione, organizzazione e sfruttamento del territorio in un Comune rurale del XIX secolo

GLI "ORDINI COMUNALI" DI TEGNA DEL 1804 E 1857

"Ordini Comunali - 1774 - al rinovatti 1804". È il titolo che appare sulla logora e stropicciata copertina di un quaderno manoscritto, che raccoglie in una trentina di pagine gli Ordini della Municipalità di Tegna, l'insieme cioè di quelle regole ritenute importanti e fondamentali, perché il vivere civile scorresse senza intoppi e il bene della comunità fosse costantemente preservato.

Infatti, sulla prima pagina si legge:

T.M.T

Libro

Nel' quale sono descritti Tutti li ordini del Comune di Tegna, L'anno di nostro Signore 1804

E' Nel' quale si descriveranno Tutti li ordini che per Ben Publico si e stimato Bene Riportare da altro Libro Vecchio fatto nel' 1774 come anche quelli che si descriveranno; e quelli che si faranno di Nuovo in Avenire.

Per quale motivo la Municipalità, riunitasi il 2 gennaio 1804 per volere del sindaco, Cittadino Giovanni Andrea Ricci, intendeva dotare il Comune di nuovi ordinamenti? Perché voleva "Rimodernare e Mettere in Miglior Regola li nostri Ordini, come gia in molte altre antecedenti Congregazioni si è Tratato, e proposto, ateso che li Medesimi Erano descritti ad altri libri molto confusi e misti con molti altri abolitti e non più messi in uso a causa delle circostanze mutate".

Le circostanze mutate bisogna cercarle nella nascita del Cantone Ticino, avvenuta alcuni mesi prima e nel fatto che il Paese soggiaceva al controllo della Francia che, dove imponeva la sua presenza, premeva affinché le idee illuministe e quelle della Rivoluzione (si noti l'appellativo di cittadino) si diffondessero rapidamente e mettessero radici fra la popolazione, anche se poi i metodi adottati e usati nei paesi soggetti non sempre rispettavano quei principi di libertà, di uguaglianza e di fraternità che avrebbero dovuto stare alla base della costruzione di un nuovo mondo in antitesi con quello dell' "Ancien régime". A questo proposito, rimando i lettori all'articolo "Le vicende del 1798 nei verbali della Comune di Tegna" pubblicato su Treterre n.

12/1989, nel quale accennavo alle reticenze e al timore dei Tegnesi e dei Locarnesi nell'accettare le novità politiche importate e imposte dalla Francia.

Ma, i nuovi "Ordini" di Tegna del 1804 "Unanimamente, e prudentemente stabiliti, confirmati e fatti, ... da osservarsi nel sud.o nostro Comune, con le penne (le penne!) in quelli espresse, affine vengano tra loro osservati...", erano, a dire il vero, più prudenti che innovativi, al punto tale che furono approvati dal giudice di pace Ignazio Madonna solo nel 1811.

La preoccupazione maggiore della Municipalità di Tegna era quella di non entrare in conflitto con Verscio, Cavigliano e Auresio con i quali vi erano territori promiscui, sin dal lontano 1464 (anno della separazione di Tegna dal Comune di Pedemonte).

Così, i municipali si premurarono di scrivere e di sottolineare "... di non arrogarsi con li seguenti ordini alcun dritto superiore, ne alli arbitramenti, e Convenzioni seguiti con li altri Comuni Loro Viciniori, ma unicamente mettere nel' detto nostro Comune quelle Regole di Contenimento da osservarsi fra Loro per il Publico e privato Bene secondo Lanticha Loro Consuetudine".


Le antiche consuetudini andavano rispettate e credo che il contenuto degli articoli non si discosti molto da quelli antecedenti (1774), che sarebbe interessante ritrovare. Ma i tempi mutavano in fretta e ai 30 articoli costituenti l'intero corpo del 1804 se ne aggiunsero ben presto altri, secondo le necessità e i problemi contingenti che, a mano a mano, si presentavano. Così, già a partire dal 1813, una serie di nuove norme arricchì e completò quanto stabilito in precedenza:

L' Anno 1857 a 20 Ottobre
Madunato la Municipalita
Composta dal Sindaco Signor
Filippo De Roffa Municipali;
Michelangelo Lanfranchi Alessandro
Turini Giuseppe Bacchi
Carlo Galotta
All. Ogeto di rivedere e riformare
gli ordini in Conformita della
risoluzione della Affemblaia del
giorno 11. Ottobre i quali ordini
qui sotto riformati ed aprovat
dalla Affemblaia del giorno

La prima pagina degli Ordini del 1857.

Frontespizio del quaderno degli Ordini del 1804.

T. M. T.
Libro
Nel' quale sono descritti Tutti li ordini del Comune di Tegna,
L'anno di nostro Signore 1804.
E' Nel' quale si descriveranno Tutti li ordini che per Ben Publico si e stimato Bene Riportare da altro Libro Vecchio fatto nel' 1774 come anche quelli che si descriveranno; e quelli che si faranno di Nuovo in Avenire



La Forcola di Tegna in autunno.

nel 1821, nel 1822, nel 1823, nel 1825, nel 1830, nel 1831, nel 1837, nel 1840, nel 1843, nel 1853, nel 1855 e nel 1857, anno in cui gli *Ordini* saranno riformati e serviranno a gestire sia i beni comunali che quelli patriziali.

Il documento è interessante, anche se nella struttura e nei contenuti non si discosta da quelli coevi di altre comunità. La sua lettura permette comunque di rivisitare oltre mezzo secolo di vita dei nostri antenati e di scoprirne i reali problemi di contadini-allevatori, che dovevano gestire quotidianamente un territorio relativamente piccolo, cercando il giusto equilibrio tra agricoltura e allevamento, ponendo come base il rispetto del territorio sia per quanto riguardava le proprietà private che quelle comuni. Ma, ahimè, campare non era facile e il bisogno spingeva spesso ad infrangere le regole, se si tien conto dell'elevato numero di contravvenzioni applicate.

Il documento costituisce pure una fonte importante per lo studio della toponomastica. Infatti vi si incontrano spesso nomi di località, ormai spariti dalle mappe, dopo il raggruppamento dei terreni e l'introduzione del nuovo registro fondiario definitivo. Leggendolo ci si accorge subito che non ci si trova di fronte ad un trattato di "alta" politica, bensì ad una raccolta di indicazioni semplici, concrete, molto "terre à terre". A dispetto delle nuove idee, che percorrevano l'intera Europa risolvendo le speranze dei popoli, si può affermare che, da noi, ... il Medioevo non era affatto finito con la scoperta dell'America!

Infatti, gli articoli sono un susseguirsi di norme precise e severe che regolamentano possesso, allevamento e sistemazione, nei vari periodi dell'anno, delle "S.O. Bestie" grosse e minute, intendendosi per quest'ultime capre, capretti, pecore, castrati, naselli e becchi.

"S.O. Bestie" era abbreviazione della forma dialettale "Salvonor - o salvaonor - bestie!", cioè "salvo il rispetto". Era formula corrente negli *Ordini* o *Statuti* di allora, nel senso di "con licenza parlando", quasi che un certo pudore trattenesse dal parlare o nominare gli animali trasgressori (v. Giuseppe Mon-

Le infrazioni agli ordini erano numerose, la contabilità minuziosa e precisa. Un esempio dal "Libro delle condanne" di Verscio (1829/1830).

dada, in "Gli statuti e ordinamenti di Fusio", Humilibus Consentientes, Bellinzona, 1972).

Multe salate erano appioppate ai trasgressori, alle bestie in primo luogo e ai loro proprietari. Per l'epoca erano esose, forse troppo, ma il fine era buono: il bene dell'intera comunità.

Confini da rispettare

All'interno del territorio comunale venivano definite, in alcuni periodi dell'anno, zone in cui era proibito il pascolo delle bestie grosse, di quelle piccole o di entrambe. Erano stabiliti confini ben precisi da non oltrepassare e fatti rispettare in modo ferreo. Autorità, campari e cittadini medesimi vigilavano con estrema e puntigliosa attenzione, pronti a cogliere in fallo chicchessia e a denunciarlo. Talvolta, per qualcuno, diventava un piacere poter finalmente accusare, magari il vicino di casa, per il quale, spesso per faccende d'interessi, si covava qualche vecchio rancore che "si teneva dentro" da chissà quanto tempo.

Già l'articolo primo è chiaro e non lascia adito ad equivoco alcuno: "Che li Campari

dalle Calende Luglio sino alle Calende Settembre debba condanare tutte le S.O. vostre Bestie grosse, quali troveranno di notte in soldi 16. Milano per ogni volta, qual condanna s'intende dalli Termini di Calende Aprile in giù, e dalla Carale Longa in qua; tal condanna sintenda per ogni Bestia".

I termini che marcavano il territorio e a cui ci si rifaceva costantemente erano quelli fissati dalle calende di aprile a quelle di settembre (dal primo di aprile al primo settembre). Oggi, non sono facilmente reperibili anche leggendo l'articolo 3 che recita: "Gionto che sarà Calende Aprile nessuna persona ardisca tenere a casa S.O. Bestie minute di nessuna sorte e si abbino a tenere dall'infrascritti termini in sù sotto la pena di soldi 10 Milano dormendo nella favola, e per la prima note; È poi il sindaco fatolo avisare li possi sempre radopiare la pena sino a L. 4 Milano, e quando le avrà condanate in dette L.4 detto Sindaco sia obligato pigliare il pagamento e poi tornare a principiare detta condanna come sopra, e se passassero giù all'i infrascritti termini per trascorsa siano condanate in

1843 Entrato di Camparo e Guardia Bojco il 24
Luglio Antonio Monaco fatto di Salario di L. 33 annuo

a 26	Luglio per 2 Capre alla montagna de Fedel Leoni	L. 16
a 2	Agosto Una Vacca a qua nichiloni a Nici	" 8
a 7	Una detta de Domenico Monaco a Nici	" 8
a 3	d'Una Capra a Franci Macetrotti nel Nome Cauova	10
a 6	d'3 Vacche aly	"
a 10.11.12	84 Capra a Dom. Leoni a Corticci	2
a 16	d'2 Capre al Corto del Sape a Amat Leoni	1
a 19	2 Tori a Luigi Cavalli a Nici	" 16
a 28	2 Capre d'Amat Leoni a Biavalle	1
a 9	Sett. Luigi Cavalli levar acqua alla pelascia	4
a 26	3 Vacche alla montagna di Ant Leoni Tanella	1
a 28	2 dette al Med. come sopra	" 16
a 5	2 dette a Pietro Cavalli Bacchetta a Monte	16
a d	1 detta a Ant Cavalli Bacchetta a Monte	8
a d	2 dette a Ant Macetrotti Barba a Monte	16
a d	2 dette a Giacomo Leoni a Monte	16
a d	1 detta a Dom. Monaco a Monte	8
a 30	Luigi Cavalli a levar acqua alla pelascia	4
a d	1 Vacca a Pietro Macetrotti Barcella a Monte	8
a d	1 detta a Francesco Macetrotti Barcella	8
a d	1 detta a Chia Anderri a Monte	8
a d	1 detta a Chia Anderri a Amat Leoni a Monte	8
3.86	1 Vacca a Ant Monaco a Monte	8
a d	2 dette a Domenico Monaco	16
a d	2 dette a Giacomo Leoni a Monte	16
a d	2 dette a Amatore Leoni a Monte	16
a d	1 detta a Chia Anderri a Monte	8
a 5	3 dette a Fedel Cavalli fu Fr. a Monte	1
a d	2 d' a Pietro Cavalli Bacchetta	" 16
a d	1 d' a Fedel Cavalli Bacchetta	8
		L. 29 = 2

Trasporto della Lemna

a 5. d. 1	ad. 1	Una Vacca a Fedel Cavalli. C. Del Motti. 1 Vacca	8.
a 5. d. 1	ad. 3	Vacche a Angelo Mastrotti	8.
a 5. d. 1	ad. 5	Vacche a Ant. Mastrotti Barba	1. 4
a 5. d. 1	ad. 1	detta a F. ^{co} Mastrotti Barba	2.
a 5. d. 1	ad. 1	detta a Ant. Cavalli Bacchetta	8.
a 27. d. 2	ad. 2	pecore a Giu. Mastrotti sotto le Castagne	2. 8.
a 28. d. 8	ad. 2	detta a Fedel marra sotto le Castagne	2. 8.
a 28. d. 8	ad. 1	Capre a Cristof. Banca sotto le Castagne	9. 12.
a 28. d. 8	ad. 1	detta a F. ^{co} Mastrotti Bacchetta	10.
a 9. Nov. 2	ad. 2	Vacche a Livina del Motti nelle Cesure	10.
a 8. Xb. 2	ad. 2	Capre alquanto Leoni nel Chiostro del sacro	16.
a 13. d. 4	ad. 4	Capre alqui Mediano al Ronco Casera	1.
a 23. d. 3	ad. 3	detta nel Chiostro Leoni alqui Mediano	2.
a 23. d. 3	ad. 3	Capre a Dom. ^{co} Monico Chiostro Mediano	1. 10.
a 23. d. 3	ad. 4	Capre a Gio. And. Franca Chiostro Mediano	1. 10.
a 5. d. 3	ad. 3	detta a Dom. ^{co} Monico	2.
a 9. d. 1	ad. 1	detta al Med. nel Ciopaccio	1. 10.
a 9. d. 1	ad. 2	pecore a Fedel Cavalli Bacchetta Chiostro Leoni	10.
a 9. d. 1	ad. 6	Capre a M. ^{co} Anna Selva nel Ciopaccio	1.
a 20. d. 1	ad. 1	Luigi Cavalli la Soma a tagliar fieno tra all'oppella del Vanvitolo	3.
a 20. d. 1	ad. 1	Capra di F. ^{co} Andurri	9. 12.
a 20. d. 1	ad. 4	detta a Giacomo Leoni nel Ciopaccio	10.
a 30. d. 3	ad. 3	pecore a F. ^{co} Mastrotti Cappottol suo Cavalli	2.
a 31. d. 8	ad. 8	Capre di Maria Dom. ^{co} Mastrotti di Signa	1. 10.
a 6. Apr. 3	ad. 3	Capre alla Medesima	8.
a 8. d. 2	ad. 2	Vacche di Paulina Leoni al Ronco del Motti	1. 12.
a 18. d. 1	ad. 1	Rosaria Franca per un pascio aposto nella Cinura	16.
			L. 83 = 8

Soldi 10 Milano, quale condanne le abiano da fare li campari, cioè che non possono passare giù alla Rongia di Sopra, quale è fatta in fondo al Medaro di Predasco, ed' andando per detta Rongia alla Carrà e poi seguitando la Rongia sin in cima, e da detta Rongia alli Molle de Pagai e poi alla Scaletta di preda infica; e per dritta linea al Passone di Corojj e andando per la Corona squarevola... al Motto di prebutogno, cioè il piovadico s'intende per termine e poi andando in giù per il Croso sino al fiume e queste condanne s'intendano per ogni bestia".

Dal 1° di luglio sia le bestie grosse che quelle minute andavano "spazzate ... tanto in piano come in montagna" e venivano quindi portate sugli alpi.

Dalla lettura anche degli altri articoli, possiamo comunque immaginare una linea che, nei mesi estivi divideva il Comune in due da Predasco sino a Ponte Brolla e pure oltre, verso i Monti: il territorio al di sotto di questo limite era generalmente vietato alle bestie; per quelle che rimanevano in paese vivevano strette regole da osservare.

Le aggiunte dal 1813 al 1857

Spaziano su un ventaglio di temi assai diversi. Si occupano dell'altezza delle "toppie" perché possano transitare le "solite" processioni con baldacchino e portorio, della pulizia delle strade, soprattutto di quelle in cui si passava con i morti, del divieto di ammassare letame lungo le strade, di tagliare alberi o farne carbone a scopo di lucro, dell'obbligo di marcare il bestiame minuto e di comunicare all'autorità il marchio perché fosse iscritto nell'apposito registro, del divieto di vago pascolo delle bestie minute nelle selve, nei campi e nelle vigne, in modo particolare delle capre che avevano "il vizio di rusciare" (andavano allontanate dal Comune sia

che fossero "foreste" o dei vicini), del divieto di pascolo sulla strada cantonale.

Infatti, le mucche che venivano portate nelle Vattagne (dove da secoli i Tegnesi godevano di diritti di pascolo) dovevano essere accompagnate sia all'andata che al ritorno: a questo scopo, nel 1822, verranno addirittura nominati a rotazione due "pastori" per prenderle in consegna al di là del ponte, i quali erano garanti per eventuali danni provocati dalle stesse.

Nel 1843, l'Assemblea decise l'aggiunta di un nuovo articolo col quale "provischie a qualunque individuo di non poter raccogliere sugo, ovvero bovacce nel nostro territorio, e provischie altresì sotto la penale di fr 2 di giorno, e 4 di notte, a chi violerà detto ordine". Il concime era prezioso e la raccolta veniva messa in vendita; restava però libero raccogliarlo sulle strade maestre dove impediva il transito e sarebbe stato inutile danno perderlo.

Poi, l'arrivo di forestieri diventò sempre di più un problema per cui, nel 1853, si decise di sottoporli al pagamento del fuocatico, senza però concedere loro il diritto di far legna o boscare sul territorio.

Il ritorno da Salmone

Quando, a metà settembre, giungeva il momento del rientro delle bestie al piano, si dovevano rispettare regole precise: per otto giorni dovevano fermarsi a Pianello ed a Pianezzo, non oltrepassando il sentiero di

L'abitudine di portare le capre sui monti è continuata sin oltre la metà di questo secolo.

Ecco, nel 1954, Aldo Ceroni con il figlio Peppo, Marilena Caverzasio in Frosio e il futuro dottor Franco Cavalli, a Riei.



Pianezzo di Sopra, poi potevano scendere alla Streccia.

Qui, il pascolo era delimitato dal Passo sopra le Scarpiole, dal Motto della Fatica, dal Passo di Corticcio, da quello di Boscaccio sino in mezzo alla Valle, per poi risalire sino alla Colmegna e al Sassello di Riei. Dopodiché si scendeva in Bartogna per altri otto giorni: il Sasso di Bosciolo, il Sasso di Piodello, quello di Pian Rotondo, il passo delle Coronasie di Sopra, la Carbonera delle Valli Sigadare erano i nuovi termini da rispettare. Poi, prima del rientro in paese, era la volta dei monti Croppi (o Groppi). Per dodici giorni, sino al 25 di ottobre il bestiame vi rimaneva con l'obbligo di rispettare i termini fissati il 1° di aprile.

L'inverno

Durante la stagione invernale, altri limiti, altre imposizioni. "... le S.O Bestie non possono passare giù al' passo sopra il Pozzo, e poi venendo al passo delle Vignaschie di sotto e poi alle porte di campagna di Scianico e poi venendo alle porte di Prei, e poi venendo su alla carale dell'Orto e poi indentro per drittura sotto il chiosso degli Stanga sino alla cappella di Sasso, sotto pena di Soldi 8. Milano, di giorno e di notte di Soldi 16. Milano ... avvertendo che le sudette condanne sono per le Bestie piccole, ma per le grosse si debba radopiare."

Le multe

Negli Ordini del 1804 le multe erano per lo più fissate in lire milanesi, in quelli del 1857 in franchi. Infatti, nella prima metà dell'Ottocento, nel Ticino si usavano tre sistemi monetari: quello cantonale (Lira cantonale), milanese (Lira di Milano o Lira di cassa), o svizzero (franchi). Sia nell'uno che nell'altro sistema, la Lira era suddivisa in 20 soldi e 1 soldo in 12 denari. Il loro valore in franchi però variava leggermente: la lira cantonale valeva 56 ct, quella milanese 67.


Così, lasciar circolare le bovine nell'abitato

durante la notte poteva costare ai trasgressori 16 soldi milanesi per ogni volta e per ogni bestia, 10 soldi dovevano pagare quelli che osavano tenere a casa e far dormire animali dopo le calende di aprile nelle "favole" (le fâule), cioè nei boschi protetti.

Nascondere bestie grosse e minute sia in piano che in montagna, dopo le calende del mese di luglio costava pure 16 soldi milanesi; la mucca o le cinque capre, che ogni famiglia poteva tenersi appresso per l'estate, dovevano portare un campanello al collo sotto pena di 16, rispettivamente 10 denari di Milano.

Nel 1813 chi non avesse ottemperato all'ordine di alzare i pergolati ad altezza convenevole per il passaggio delle processioni avrebbe ricevuto 1 franco di multa, 2 franchi al secondo richiamo. La terza volta le "toppie" sarebbero state gettate a terra per ordine del Municipio, ma a spese del proprietario.

Cascine e stalle ai Monti Croppi.



Cartina con i principali monti delle Terre di Pedemonte.

Mapa di Ester Poncini

Repro: Foto erre

Nel 1813, il ricavato della multa veniva suddiviso per tre: un terzo andava al denunciante, un terzo alla cassa comunale ed un terzo all'esattore. Nel 1857, il "prodotto delle condanne" sarà invece devoluto per un terzo alla Cassa patriziale, un terzo all'accusatore e un terzo al Sindaco.

Il suo ammontare, ai nostri occhi, sembra esiguo. Per dargli concreto valore e capire il senso "educativo" della pena, come pure di deterrente, almeno nelle intenzioni, basta leggere nei bollettini ufficiali i prezzi di alcune derrate alimentari sulla piazza di Lo-



Barba Lia (Elia Monotti, 1854/1955) al pascolo con le sue mucche sui monti sopra Vii.

carno, di poco antecedenti o posteriori agli *Ordini* di Tegna.

Ecco qualche esempio estratto da "La Svizzera Italiana" di Stefano Franscini (le misure e le monete sono quelle di Milano):

dal 1780 al 1795

Fumento L. 4,8 (lo stajo)
Vino rosso L. 12,10 (la brenta)
Vino bianco L. 8 (la brenta)
Fumento L. 45 (il moggio)
Granoturco L. 30 (il moggio)
Miglio L. 25 (il moggio)

nel 1833

Fumento L. 41 a 42 / Riso L. 53 a 54
Granoturco L. 28 a 29 / Segale L. 27 a 28

Carne di manzo Soldi cant. 18 a 19 (la libbra)	Carne di vacca Soldi cant. 11 a 14 (la libbra)
Carne di vitello Soldi cant. 10 a 14 (la libbra)	Carne di castrato Soldi cant. 11 a 13 (la libbra)

*Stajo milanese. 18 l
Moggio milanese: 146,23 l
Brenta di Milano: 75,55 l
Libbra di Milano: 453,59 g

Per capire quanto le multe incidessero in un'economia domestica basta fare le dovute proporzioni: ad esempio, la paga di un massaro del Luganese, per una giornata data al padrone, era di 15 - 20 soldi, più un po' di minestra; quella di un contadino, valeva da 40 a 50 soldi, pagati però parte in denaro e parte in alimenti.

Non va dimenticato, inoltre, che erano tempi difficili: negli anni 1816/17 anche la popolazione ticinese aveva sofferto della spaventosa carestia che aveva colpito l'Europa intera.

Gli Ordini del 1857

Nel 1857, gli *Ordini* furono riveduti e divisi in Patriziali e Comunali, rispettivamente 37 e 13 articoli. A questo proposito, va sottoli-

neato che nel Ticino, con la nascita del Comune politico (1803), si propugnava la creazione di due enti autonomi, Comune e Patriziato.

La prima Legge Organica Patriziale entrò in vigore nel 1835, ma a Tegna la divisione dei beni e la creazione del Patriziato avverrà solo nel 1882. Ciò non di meno, sin dal 1857 ci si suddivise i compiti. Al Patriziato furono attribuiti più o meno quelli riguardanti l'economia agro-pastorale del paese, al Comune furono invece accollate soprattutto mansioni di vigilanza, di igiene e polizia.

Gli ordini patriziali ricalcano quindi, in grandi linee, quelli del 1804. Quelli comunali si occupano invece di schiamazzi e rumori notturni, del divieto di trasportare "fuoco carbonizzato" da una casa all'altra per prevenire gli incendi, della proibizione di lavare nelle fontane pubbliche come pure di gettarvi immondizie, dell'obbligo per ogni particolare di tener pulite le corti adiacenti all'abitato, dal primo di aprile a fine agosto "da ogni e qualunque ogeto immondo che può rendere infezione d'aria, come pure lamasare concimi o sia letame nelle adiacenze sudete...".

Al Comune compete pure il compito di impedire "l'anaquazione delle canape ... e del filegio maschio" a Rialto, nella Bolla e sul piano di Co-

Con le capre sulla strada per la Forcola (attorno al 1920).

Si riconoscono da sinistra: Amedeo Raveane, Filippo De Rossa, Ester De Rossa, Rosa Managlia, seduto Mario De Rossa, deceduto nel 1924.



mari; era pure proibito seccarli nelle vicinanze degli abitati.

Ammende e provvedimenti disciplinari esistevano pure per chi lasciava vagare senza custodia gli animali nelle pubbliche strade, per chi percorreva le stesse, all'interno dell'abitato, a velocità troppo elevata: carri e carrozze dovevano "andare a passo e non a corsa", come pure era proibito lasciare i veicoli "in abbandono", cioè in sosta vietata.

Compito dei privati che vantavano diritti di pergola, di piante e di "caraci" sulle o lungo le strade era quello di mantenerle in ordine, pulite e sgombre. I pergolati sotto cui transitavano le processioni dovevano essere alti almeno 5 braccia. Inoltre, i proprietari degli alberi che costeggiavano i riali della Valegia e di quello che scendeva verso le case De Rossa dovevano provvedere alla pulizia dei riali stessi, come pure riparare i muri e il selciato nel caso in cui si fossero guastati.

Nei riali vigeva il divieto di gettar immondizie e materiali come pure di depositarli nelle strade.

Era pure vietato lavare qualsiasi cosa nelle vicinanze dei "casotti" dell'acqua potabile, come pure estrarre acqua nella zona sovrastante gli stessi.

Per i proprietari di animali affetti da malattie contagiose, con l'obbligo di notifica all'Autorità, vi era pure la proibizione di lasciarli pascolare.

E per ultimo, finalmente, un articolo riguardante le persone: chi affittava case a forestieri era garante per qualsiasi tassa e imposta comunale che fosse loro intimata.

A scanso di equivoci, va sottolineato che "Li presenti Ordini sono stati affissi in luogo solito per un spazio di tempo accio alcuno non puossi scusarsi Dignoranza".

Divieti e multe: sembra un ritornello. Sono mutati i tempi e i motivi delle trasgressioni. Però, guardando bene, nulla è cambiato sotto il sole!

mdr